

# **REGOLAMENTO<sup>1</sup>**

***Regolamento per le procedure relative all'indennizzo dei danni da fauna selvatica alle colture agro-forestali ed al patrimonio zootecniche ricadenti nel territorio della Riserva naturale Nazzano, Tevere – Farfa.***

## **SOMMARIO**

***Art. 1 – Ambito di applicazione***

***Art. 2 - Criteri di valutazione dei danni***

***Art. 3 - Danni ammessi a risarcimento per le colture agricole***

***Art. 4 - Danni ammessi ad indennizzo per gli allevamenti***

***Art. 5 - Danni ammessi ad indennizzo per le opere approntate sui terreni***

***Art. 6 - Indennizzo per danni alle colture agricole***

***Art. 7 - Indennizzo per danni agli allevamenti***

***Art. 8 - Indennizzo per danni alle opere approntate sui terreni***

***Art. 9 - Richiesta constatazione danno alle colture ed alle opere***

***Art. 10- Accertamento e valutazione del danno alle colture ed alle opere***

***Art. 11 – Richiesta constatazione danno agli allevamenti***

***Art. 12 - Accertamento e valutazione del danno agli allevamenti***

***Art. 13 - Procedimento per la liquidazione dei danni***

***Art. 14 – Opere di prevenzione dei danni***

***Art. 15 - Norme finali***

### **Allegati:**

***A: Domanda per l'indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni Agricole, agli allevamenti e alle opere approntate sui terreni***

---

<sup>1</sup> Testo coordinato alla deliberazione N. 3 del 14/01/2008 in cui vengono approvate le modifiche agli art. 9 e 10.

### ***Art. 1 – Ambito di applicazione***

1. Il presente Regolamento regola e fissa le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.
2. Sono soggetti a indennizzi esclusivamente i danni provocati dai predatori, dalla fauna selvatica alle colture agricole, agli allevamenti e alle opere approntate sui terreni ricadenti sul territorio della Riserva naturale Nazzano, Tevere – Farfa, così come perimetrato secondo la L.R. n. 21 del 1979.
3. Gli indennizzi di cui al punto due sono corrisposti agli imprenditori agricoli, di cui all'art.2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA o codice fiscale.
4. I danni sono indennizzati dalla Riserva naturale Nazzano, Tevere - Farfa ai sensi dell'art. 27 dell'art. 34 comma 1 della L.R. 29/97.
5. L'indennizzo è determinato, sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dai tecnici incaricati, applicando quanto previsto dagli art. 6,7 e 8;
6. Il presente Regolamento opera in modo integrato con altre disposizioni che fossero emanate in questa materia in sostituzione o ad integrazione di quelle sopraindicate, dalla Regione, dallo Stato e dalla Comunità Europea.

### ***Art. 2 – Criteri di valutazione dei danni***

1. Per la valutazione dei danni alle colture si fa riferimento al prezzario dei prodotti agricoli vegetali pubblicato sui Mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente riferiti al momento in cui si è verificato il danno o ad indagini di mercato comparative.
2. Per la valutazione dei danni agli allevamenti si fa riferimento al prezzario degli animali pubblicato sui Mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente riferiti al momento in cui si è verificato il danno o ad indagini di mercato comparative.
3. Le produzioni vegetali vengono desunte anche dalle medie degli ultimi tre anni, così come rilevate per i dati provinciali ISTAT e/o direttamente dalle fatture o documenti delle aziende.
4. Per la valutazione dei danni arrecati alle opere approntate sui terreni si fa riferimento al prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezzario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezzario, si effettua l'analisi dei prezzi

### ***Art. 3 - Danni ammessi a risarcimento per le colture agricole***

Sono ammessi ad indennizzo i danni accertati ed irreversibili a carico di:

- a) colture erbacee
- b) colture orticole
- c) colture arboree compresi castagneti da frutto
- d) rimboschimenti fino a 3 anni dall'impianto

### ***Art. 4 - Danni ammessi ad indennizzo per gli allevamenti***

Sono ammessi ad indennizzo i danni accertati ed irreversibili a carico del patrimonio zootecnico che si concretizzano in perdite definitive di animali da allevamento, provocati dai predatori costituiti dalla fauna selvatica protetta e non protetta.

## **Art. 5 - Danni ammessi ad indennizzo per le opere approntate sui terreni**

Sono ammessi ad indennizzo i danni accertati ed irreversibili a carico di:

- a) apprestamenti di allevamento vegetale o animali;
- b) impianti aziendali di irrigazione;
- c) opere realizzate a sostegno dei filari delle colture arboree;
- d) piccole opere di sistemazione idraulico-agrarie e di regimazione delle acque;
- e) recinzioni fisse e mobili per gli allevamenti;
- f) attrezzature per l'allevamento zootecnico;
- g) altre attrezzature utilizzate per la gestione dell'azienda agraria;

## **Art. 6 - Indennizzo per danni alle colture agricole**

1. Danni alle colture erbacee (cerealicole, foraggere, industriali, oleaginose, proteoleaginose e prati-pascoli)

### 1a. Danni alla semina

Qualora il danno si verifichi nelle prime fasi di una coltura, e comunque questa sia sostituibile o riseminabile ed interessi una quota superiore al 60% della superficie investita dalla coltura danneggiata, viene indennizzata la risemina. In tal caso l'indennizzo corrisponde al costo delle sementi e della manodopera necessaria al ripristino della coltivazione (anticipazioni colturali).

Nel caso il danno interessi meno del 60% della superficie investita dalla coltivazione l'indennizzo viene calcolato sulla base di:

- valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai mercuriali della Camera di Commercio di territorialmente competente riferiti all'epoca di raccolta
- entità della superficie danneggiata
- produzione media zonale in base a quanto rilevato dai dati provinciali ISTAT

### 1b. Danni in fase di maturazione delle colture

Sulla base dei precedenti criteri viene ammesso ad indennizzo la perdita di prodotto in fase di maturazione (detraendo, dal valore stimato della produzione media probabile attesa, il costo delle spese di raccolta e condizionamento non ancora sostenute per la commercializzazione)

Nel caso di danneggiamento al cotico erboso verrà corrisposto un risarcimento equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino, secondo il prezzario regionale.

### 2. Danni alle colture orticole

In caso di danno alle produzioni orticole, siano esse destinate alla vendita che ad autoconsumo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato sulla base dei criteri precedenti relativi a superficie danneggiata, prezzo del prodotto e produzione media zonale.

3. Danni alle colture arboree (oliveti, vigneti, frutteti e castagneti da frutto), inclusi i rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto.

Il danno verrà valutato secondo le norme correnti di valutazione dei frutti pendenti.

Qualora il danno sia tale da consigliare la sostituzione delle piante, l'ammontare dell'indennizzo viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni e messe a dimora,

incrementato di un valore, calcolato sulla base dei criteri precedenti, pari alla perdita di prodotto.

4. L'indennizzo così come determinato ai sensi dei comma nn. 1, 2 e 3 è soggetto a un aumento del 10% nel caso di coltivazioni gestite con il metodo di agricoltura biologica certificato ai sensi del Reg. CE 2092/91.

5. non sono ammessi al risarcimento danni stimati di valore inferiore a 50,00 euro

#### ***Art. 7 Indennizzo per danni agli allevamenti***

1. Sono ammessi ad indennizzo i danni provocati agli animali di allevamento dai predatori intesi come fauna selvatica protetta e non protetta, accertati e certificati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

2. L'indennizzo, così come determinato ai sensi dei comma n.1 è comunque soggetto ad un aumento del 10% nel caso di allevamenti gestiti con il metodo di agricoltura biologica certificato ai sensi del Reg. CE 2092/91 e Reg. CE 1084/99

3. non sono ammessi al risarcimento danni stimati di valore inferiore a 50,00 euro

#### ***Art. 8 -Indennizzo per danni alle opere approntate sui terreni***

1. L'indennizzo dei danni alle opere approntate sui terreni di cui all'art. 5 è calcolato sulla base del costo di ripristino come da prezzario regionale, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in cui si trovava al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione, ecc.) e del valore di recupero dei materiali residui.

2. L'indennizzo così come determinato ai sensi dei comma n. 1 è soggetto a un aumento del 10% nel caso di aziende agricole gestite con il metodo di agricoltura biologica come da Reg. CEE 2092/91 e Reg. 1084/99

3. Non sono ammessi all'indennizzo danni stimati di valore inferiore a 50,00 euro

#### ***Art. 9 – Richiesta constatazione danno alle colture ed alle opere***

1. Le domande di indennizzo dei danni subiti devono essere presentate alla Riserva naturale Nazzano, Tevere - Farfa, utilizzando l'apposito modello (allegato a) disponibile presso gli Uffici della Riserva.

2. Le domande sottoscritte dall'imprenditore agricolo, proprietario o conduttore del fondo, devono pervenire agli Uffici della Riserva naturale Nazzano, Tevere - Farfa entro 4 giorni dalla data dell'evento dannoso che ha interessato le colture agricole e/o le opere approntate sui terreni.

3. Alla domanda va allegata la fotocopia del documento dell'imprenditore agricolo proprietario o conduttore dell'azienda agricola.

4. Nella domanda il richiedente dovrà indicare:

- dati anagrafici
- residenza
- partita IVA o codice fiscale
- titolo di proprietà o possesso dei terreni
- recapito telefonico
- il foglio catastale e le relative particelle del fondo agricolo (specificando quali particelle ricadono in area protetta)
- l'ubicazione del fondo e la sua superficie complessiva
- specificare se l'azienda è gestita con il metodo di agricoltura biologica e nel caso allegare il certificato rilasciato dall'Organismo certificatore
- descrizione del danno ( coltivazioni e/o strutture danneggiate)

- la data o il periodo in cui avverrà il raccolto del prodotto (per i danni alle colture agricole)
- la data o il periodo in cui inizieranno le operazioni di ripristino (per i danni alle opere approntate sui terreni coltivati)
- 5. la certificazione di cui al comma 4 verrà visionata dai tecnici del Servizio Agricoltura e sviluppo sostenibile della Riserva naturale Nazzano, Tevere - Farfa al momento del sopralluogo in azienda
- 6. La Riserva naturale Nazzano, Tevere - Farfa per danni di particolare entità si riserva di acquisire copia del titolo di possesso dei terreni ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria;
- 7. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentano la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto o prima che venga ripristinata l'opera danneggiata, implicano la decadenza del diritto al contributo per l'indennizzo del danno.
- 8. Il danneggiato dovrà astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata od operazioni di ripristino sulle opere danneggiate, per almeno 15 giorni successivi alla presentazione della denuncia al fine di consentire l'accertamento del danno, pena l'archiviazione della pratica.
- 9. L'imprenditore agricolo che invia la denuncia deve rendersi reperibile e facilitare le operazioni di sopralluogo e di perizia specie per ciò che riguarda la rapida ed esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura o l'opera danneggiata.

#### **Art. 10 – Accertamento e valutazione del danno alle colture ed alle opere**

1. Il danno viene accertato mediante sopralluogo e deve avvenire in contraddittorio con il richiedente. Eventuali rilievi o eccezioni dovranno essere riportati nel verbale di cui al punto 5.
2. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della denuncia per i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole e alle opere approntate sui terreni.
3. I tecnici incaricati durante il sopralluogo devono visionare i documenti attestanti le proprietà e la localizzazione dei terreni;
4. Nel caso si renda necessario, per i danni alle colture, un rinvio o una ripetizione del sopralluogo per effettuarlo in una fase vegetativa in cui l'accertamento dell'entità del danno risulti più sicura, le parti concordano la data, dandone atto nel verbale di accertamento di cui al successivo punto. In mancanza di accordo, la data viene comunicata al richiedente a mezzo raccomandata A/R. ( il rinvio o la ripetizione del sopralluogo sposta la decorrenza dei termini per la liquidazione del danno).
5. I tecnici incaricati redigono, in contraddittorio con il danneggiato, un verbale di accertamento su modulistica predisposta dalla Riserva naturale Nazzano, Tevere - Farfa.
6. Qualora non sia presente documentazione fotografica o la stessa sia ritenuta insufficiente, i tecnici incaricati effettueranno i necessari rilievi fotografici
7. Il verbale viene sottoscritto dai tecnici incaricati e viene redatto anche in caso di insussistenza del danno.
8. Il verbale riporterà eventuali eccezioni o rilievi mossi dal danneggiato o dai suoi tecnici.
9. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo. Il suddetto verbale di accertamento vincola il danneggiato senza vincolare la Riserva naturale Nazzano, Tevere - Farfa che si riserva di ratificarlo con apposito provvedimento.
10. Qualora il richiedente non sottoscriva per accettazione la proposta di indennizzo, dovrà inviare agli Uffici della Riserva naturale Nazzano, Tevere - Farfa, entro il termine di 10

giorni dal verbale di sopralluogo, una lettera con la quale si richiede il riesame della pratica, allegando una controperizia firmata da un tecnico abilitato.

11. In mancanza di lettera di riesame della pratica, si considera accertata la quantificazione del danno come da verbale.

### **Art. 11 – Richiesta constatazione danno agli allevamenti**

1. L'imprenditore agricolo, titolare o conduttore dell'allevamento, entro le ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento dannoso, deve richiedere il sopralluogo al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in cui è avvenuto il fatto ed informare gli Uffici della Riserva naturale Nazzano, Tevere - Farfa al fax.n. 0765/332795 o 0765/304009

2. Entro 3 giorni dalla constatazione del danno da parte del Servizio Veterinario della ASL, il titolare o conduttore dell'allevamento deve presentare domanda di indennizzo dei danni subiti alla Riserva naturale Nazzano, Tevere - Farfa, utilizzando l'apposito modello disponibile presso gli Uffici della Riserva.

3. La domanda va presentata entro 3 giorni dall'accertamento del decesso da parte del Servizio veterinario e dovrà contenere:

- dati anagrafici
- residenza
- partita IVA o codice fiscale
- codice azienda zootecnica
- recapito telefonico
- il foglio catastale e le relative particelle del fondo agricolo( specificando quali particelle ricadono in area protetta)
- l'ubicazione del fondo e la sua superficie complessiva
- descrizione del danno ( allevamenti danneggiati)

4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- certificato originale rilasciato dal Servizio Veterinario della A.S.L. attestante il tipo di predatore che ha provocato il decesso.
- eventuale documentazione fotografica
- per le aziende biologiche il certificato di iscrizione dell'Organismo di Controllo ai sensi del Reg. CE 2092/91 e Reg. CE 1084/99
- copia dei certificati di iscrizione al libro genealogico dei capi danneggiati

5. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentano la valutazione del danno, implicano la decadenza del diritto all'indennizzo del danno.

6. L'imprenditore agricolo, proprietario o conduttore dell'allevamento, che invia la denuncia deve rendersi reperibile e facilitare il sopralluogo, nei luoghi dove sono avvenuti gli attacchi al bestiame, da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale

### **Art. 12 – Accertamento e valutazione del danno agli allevamenti**

1. Il danno viene accertato mediante sopralluogo congiunto con il Servizio Veterinario delle A.S.L. ove possibile, o mediante acquisizione del certificato rilasciato dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio attestante il tipo di predatore che ha provocato il decesso.

2. La Riserva naturale Nazzano, Tevere - Farfa può, se lo ritiene necessario, effettuare un sopralluogo nei luoghi dove sono stati attaccati gli animali. In questo caso l'imprenditore deve rendersi reperibile e facilitare tale sopralluogo.

### ***Art. 13 - Procedimento per la liquidazione dei danni***

1. Il procedimento amministrativo, istruito sulla base del verbale di sopralluogo e sulla documentazione prodotta necessaria per l'erogazione dell'indennizzo, viene concluso entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della denuncia dei danni.
2. La somma verrà liquidata attraverso l'emissione di un vaglia postale o assegno bancario non trasferibile, dandone opportuna comunicazione all'interessato.

### ***Art. 14 –Opere di prevenzione dei danni***

1. L'Ente, attraverso appositi studi, realizzati in ottemperanza delle "Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette" del Ministero dell'Ambiente e dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, intende realizzare un piano di gestione del cinghiale finalizzato ad una corretta gestione realizzata attraverso il continuo monitoraggio della densità e delle dinamiche di popolazione della specie.
2. L'Ente fornisce, dietro domanda e secondo propri parametri predeterminati in base alla superficie da proteggere, alle colture ed all'allevamento i mezzi necessari alle azioni di prevenzione (recinzioni elettrificate, recinzioni tradizionali e altre azioni di prevenzione), al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica, delle colture e del patrimonio zootecnico.
3. La mancata realizzazione delle misure di prevenzione fornite dall'Ente non consentirà ulteriori indennizzi per danni successivi al termine previsto dall'Ente per la realizzazione dei lavori.

### ***Art. 15 - Norme finali***

1. Per le richieste non conformi a quanto indicato nel presente Regolamento sarà data opportuna comunicazione di non accettazione per erronea e/o mancata certificazione del danno.
2. I dati personali forniti dagli aventi diritto all'indennizzo saranno raccolti e trattati con modalità di tipo cartaceo ed elettronico ai sensi del D. Lgs. 196/2003.